



**COMUNE DI TARANTO**  
**UFFICIO DEL SINDACO**

Prot. 542 Gab del 20/5 2013



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA – 2013 – 0011722 del 21/05/2013

Al

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo 44  
00147 Roma



E, p.c.

Regione Puglia  
Assessorato all'Ecologia  
Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche  
VIA e VAS – Struttura VIA  
Via delle Magnolie 6/8  
70010 ZI Modugno (Bari)

**Oggetto: ENEL Longanesi Developments S.r.l. - Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relative al progetto: Istanza di permesso di ricerca di idrocarburi in mare "d 79 F.R.-EN"**

In riferimento all'oggetto, premesso che:

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 30/07/2012 nel subemendamento B, proposto dal Consigliere D'Eri, riporta che il Consiglio Comunale "Chiede di impegnare l'Amministrazione Comunale affinché su Taranto non vengano insediate nuove attività produttive e/o industriali ritenute inquinanti e che vengano creati i presupposti per uno sviluppo alternativo alla grande industria."
- nella Delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 01/10/2012, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco di Taranto a "chiedere la sospensione cautelativa dei pareri o autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione Comunale e Provinciale, dalla Regione Puglia e dal Ministero dell'Ambiente, relativamente ai progetti Tempa rossa - Eni, Cementir e nuovi inceneritori";

Considerato l'art. 5 comma i - ter del D.Lgs. 152/2006;

Visto il comma 4 all'art. 24 del D.Lgs. 152/2006;

Vista la Relazione all'uopo predisposta dalla Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita, prot. n. 78665 del 20/05/2013, che qui si allega in copia.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si esprime la contrarietà dell'Ente alle attività di ricerca di cui all'oggetto, e, pertanto, si chiede a codesto spet.le Ministero di respingere l'istanza di ENEL Longanesi Developments S.r.l.

Taranto, 20/05/2013

Distinti saluti,

Il Sindaco  
(Dott. Ippazio Stefano)



DIREZIONE AMBIENTE SALUTE E QUALITA' DELLA VITA  
Piazza Municipio, 1 - 74100 TARANTO  
Tel. 099.4581907/143 - Fax 099.4581120  
E-mail: ambiente@comune.taranto.it

Prot. N. 78665 del 20/05/2013

Taranto, li 20/05/2013

**CONSEGNA A MANO**

Al Sig. Sindaco

SEDE

**Oggetto: ENEL Longanesi Developments S.r.l. - Istanza per l'avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. relative al progetto: istanza di permesso di ricerca di idrocarburi in mare "d 79 F.R.-EN"**

In riferimento all'istanza in epigrafe emarginata, si premette che al Civico Ente non è pervenuta alcuna documentazione in merito dalla Società proponente, e che la documentazione di cui alla presente relazione è stata scaricata dall'elenco delle istanze pubblicato sul portale informatico VIA-VAS del Ministero dell'Ambiente. Si rappresenta, inoltre, che dalla ricognizione dei documenti disponibili, non risulta ottemperata la disposizione ex comma 2 all'art. 24 del D.Lgs. 152/06, in quanto non vi è evidenza di avvenuta pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale, per ciascuna Regione direttamente interessata.

La suddetta istanza, la cui competenza amministrativa è in capo al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, riguarda la richiesta di autorizzazione alla acquisizione di dati sismici all'interno delle aree di istanza di permesso di ricerca per idrocarburi a mare denominata d 79 F.R.-EN.

*Ai sensi del comma 17 dell'art. 6 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., "all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette [...]. Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo."*

Ai sensi del comma 4 all'art. 24 del D.Lgs.152/2006, chiunque può presentare osservazioni in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'istanza, ovvero, nel caso de quo, entro il 21/01/2013.

Nella fattispecie, essendo una VIA di competenza Ministeriale, ai sensi del comma 2 all'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 20 alla L.R. 11/2001 della Regione Puglia, l'Autorità competente "acquisisce [...] il parere delle regioni interessate, che dovrà essere reso entro novanta giorni dalla presentazione".

In tale contesto, si ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni, quali contributo all'istruttoria in corso.

Il Comune di Taranto si trova a circa 26 miglia nautiche, ovvero circa 48 km, dal punto più a Nord dell'area oggetto della richiesta (avente superficie complessiva pari a 748,7 kmq), ovvero oltre le dodici miglia di cui al comma precedentemente richiamato; ciò nonostante, le ricerche in sé e gli effetti potenziali che le attività di cui questi studi in corso di autorizzazione sono propedeutici, hanno dei risvolti di notevole interesse per le Coste del Comune di Taranto.

Il fine delle attività di cui all'istanza di VIA, è la valutazione della presenza di accumuli di gas termogenico in trappole strutturali/miste presenti nella sequenza terrigena miocenica ed in trappole più profonde nella piattaforma apula a mezzo di campagne esplorative, da effettuarsi con metodologie di natura sismica a riflessione, per un periodo di sei settimane. Gli

impulsi sismici sono creati da diverse sorgenti pneumatiche di onde acustiche a bassa frequenza (air-gun), mentre la registrazione delle conseguenti onde sismiche avviene a mezzo di idrofoni.

Questa metodologia consente alle navi di appoggio di trainare con lunghi cavi gli air-gun e gli idrofoni, concludendo questa fase esplorativa senza dover procedere, a detta del proponente, ad operazioni di ripristino ambientale, poiché ogni ulteriore sviluppo esplorativo di tipo perforativo, dovrà essere oggetto di separata Valutazione Ambientale.

In tale complesso di attività, non viene perciò indicata la tipologia di pozzo esplorativo che si andrà a porre in essere, demandando la scelta della tipologia dello stesso a valutazioni successive rispetto alla ricerca, pur essendo le perforazioni l'attività maggiormente impattante sulle matrici ambientali coinvolte.

Si rappresenta inoltre che, oltre ad una generica elencazione delle tipologie di aree protette insistenti nell'arco Jonico, non venga fatta alcuna valutazione specifica di incidenza delle attività sulle aree protette così come individuate, che, in prossimità delle coste del Comune di Taranto, sono le IT9130008 (SIC - Erbari di Posidonie), che si estendono dall'Isola di San Pietro alla costa dell'isola Amministrativa posta tra il Comune di Pulsano e il Comune di Lizzano, per buona parte dell'estensione della stessa costa. In tal senso, a parte la generica dichiarazione (pag. 10 SIA) che *"data la notevole distanza è possibile affermare che non ci sarà alcun tipo di interferenza fra le operazioni e tali aree che di fatto non verranno minimamente toccate dalle operazioni"*, nella documentazione in esame non vi è traccia di specifiche considerazioni quantomeno a supporto di tale affermazione, risultando evidente che tali aree non vengano "toccate" in quanto esterne all'area d 79 F.R.-EN, ma essendo molto meno evidente l'assenza di potenziali impatti sulle stesse, circostanza, a parere dello scrivente, tutta da dimostrare.

#### Le criticità evidenziate nel SIA sono:

- La mancanza di una adeguata e puntuale documentazione riguardante la presenza e l'attività di Cetacei nelle aree in oggetto, limitandosi il proponente a fornire elementi generici e non di dettaglio rispetto al Golfo di Taranto. Risulta evidente come gli effetti dell'air-gun possano influire sull'apparato uditivo delle specie marine coinvolte, essendo le frequenze in gioco, in alcuni casi, del tutto sovrapponibili (una batteria di air-gun genera una frequenza di 5-150 Hz con picchi di pressione di 230 dB, compatibile e sovrapponibile con i range di frequenza di Balenottera comune, Capodoglio, Zifio, Delfino comune, Grampo, Stenella striata, Tursiopo). Le tecniche di mitigazione studiate a tale scopo, consistono nel monitoraggio per 60 minuti prima dell'avvio della campagna sismica, senza considerare gli effetti derivanti dal sopraggiungere di un esemplare durante la campagna stessa, affidando il compito di sorveglianza ad addetti all'avvistamento MMO (anche se non è esplicitato il numero minimo di tali addetti); di fatti si legge negli SIA che *"prima dell'inizio dell'acquisizione si attenderà un periodo di tempo di 30 minuti nei quali verrà effettuato un monitoraggio visivo da parte di un osservatore qualificato MMO (Marine Mammals Observer) a bordo della nave, che provvederà ad accertare l'assenza di cetacei e mammiferi marini nella zona di esclusione, ossia in un raggio di 500 m dal centro dell'array di airgun"*. Non sono inoltre contemplati gli eventuali effetti pregiudizievoli di medio e lungo termine derivanti dalla applicazione di tale metodica geofisica, con particolare riferimento per la salvaguardia di alcune specie marine, effetti che consistono in stordimento, rapida emersione senza adeguata decompressione, danni fisiologici temporanei e permanenti agli apparati uditivi. Di fatti, a pag. 116 di SIA, lo stesso proponente afferma che *"l'esposizione al rumore può produrre una ampia gamma di effetti sui mammiferi marini; un suono a basso livello può essere udibile dagli animali senza produrre alcun effetto visibile. Aumentando il livello, il suono può disturbare gli animali ed indurre l'allontanamento o altre modifiche del comportamento. Se gli animali, per qualunque ragione, non possono evitare una fonte di rumore, possono essere esposti a condizioni acustiche capaci di produrre effetti negativi, che possono andare dal disagio e stress fino al danno acustico vero e proprio con perdita di sensibilità uditiva temporanea o permanente"*.

Si rappresenta che lo stesso proponente a pag. 127 del SIA afferma che *"le frequenze emesse dall'airgun (20-150 Hz) rientrano nel range uditivo dei pesci (50-3000 Hz) e sono, dunque, da ritenersi potenzialmente responsabili di disturbi comportamentali e fisiologici anche a livello della fauna ittica"*, mentre a pag. 130 del SIA, afferma invece che *"per quanto riguarda la fauna ittica, ed in particolare i pesci adulti, studi condotti evidenziano come le reazioni all'emissione sonora dell'airgun possano essere svariate e diverse per specie diverse e per contesti ambientali differenti; in generale gli studi condotti concordano sul fatto che l'airgun non abbia effetti nocivi sul comportamento abituale (alimentazione, testimoniata dalla mancata variazione del contenuto dello stomaco, e riproduzione) e sulla salute della fauna ittica composta da esemplari adulti"*.

Si sottolinea, inoltre, che nella matrice degli impatti potenziali di pag. 133 del SIA, il proponente indica come nullo l'impatto del progetto sugli esemplari appartenenti alle specie tutelate, in contraddizione con alcune misure di prevenzione / mitigazione quali, a titolo esemplificativo (pag. 142 del SIA), quelle tese ad evitare l'intrappolamento di tartarughe (specie caretta caretta) nelle apparecchiature di rilievo sismico.

- La simultanea presenza di più progetti, sebbene non contemporanei, in capo a diversi proponenti nel Mar Jonio, seppur alcuni di essi ancora in corso di autorizzazione, amplifica i potenziali rischi legati alla presenza di specie marine, anche in

considerazione della tecnica mitigativa proposta del soft start, che indurrebbe gli esemplari a spostarsi in zone acusticamente più idonee, non considerando che tale tecnica, sebbene effettuata in tempi diversi, ma pur sempre in una medesima macro-area, crea disorientamento negli animali e può risultare assolutamente non adeguata.

- Non vi è alcun approfondimento che tenda ad escludere un potenziale aumento dei fenomeni di spiaggiamento di cetacei e tartarughe marine pure registrati e riportati negli SIA, derivante dall'attività sismica di ricerca.

- Non vi è riferimento alcuno al P.E.A.R. Puglia e al Piano Energetico Nazionale.

- Non vi è alcuna valutazione circa il pregiudizio che tale attività di ricerca può apportare verso le attività produttive cui il territorio è votato, codificando una mitigazione verso le attività di pesca a mezzo di una implementazione della comunicazione con gli addetti a tale attività e reputando minima l'occupazione dello specchio d'acqua d'interesse. Nulla viene detto circa i potenziali impatti sulle attività turistiche.

Nonostante questa istanza faccia riferimento ad una sola fase di indagine, non possono sfuggire determinate potenziali conseguenze legate alla successiva e consequenziale attività di estrazione, stoccaggio e trasporto di idrocarburi, essendo logico pensare che la volontà di ricerca degli stessi, ponga le sue basi su una ragionevole probabilità di individuarli.

Vi sono, inoltre, alcune criticità che vale la pena evidenziare:

- A pagina 32 dello SIA, si fa riferimento alla dominanza dei venti nel bacino del Mar Jonio, costituita dai flussi meridionali provenienti dal 3° quadrante, in quanto le velocità maggiori si raggiungono per i venti provenienti dallo stesso, direzione che porrebbe Taranto in una posizione immediatamente investita da potenziali rilasci accidentali di sostanze inquinanti.


- Non vi è alcun riferimento circa le potenziali conseguenze di impatti ambientali derivanti da attività successive alla semplice ricerca; la valutazione di dette conseguenze potrebbe rendere del tutto inutile una ricerca laddove non è autorizzabile l'estrazione.

- Non vi è alcun riferimento circa le potenzialità tecnico-economiche del proponente circa eventuali attività di bonifica e ripristino ambientale.

- Non vi sono riferimenti circa episodi di contaminazione che abbiano riguardato l'area in questione o le attività del proponente.

Per tutto quanto premesso, si esprime parere sfavorevole sotto il profilo ambientale all'istanza in oggetto indicata.

IL FUNZIONARIO TECNICO  
ING. GIANCARLO CIACCIA



IL DIRIGENTE  
AVV. ALESSANDRO DE ROMA